

## Il Sole 24 Ore

---

13.3.2014 - p.32

### INVESTIMENTI IN START UP CON LIMITE DI DEDUZIONE

di Abruzzese Emilio

Investimenti in start up innovative non agevolabili se l'investitore ha una partecipazione superiore al 30% nella società e, per i soggetti Ires, deduzione da rinviare non oltre i tre periodi d'imposta successivi in caso di incapienza del reddito complessivo. Sono queste alcune delle indicazioni contenute nella bozza di decreto attuativo dei ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale riguardante gli incentivi fiscali previsti dal decreto legge 179/2012.

Pare venga anche risolto l'ingiustificato trattamento diverso fra persone fisiche e giuridiche ammettendo l'agevolazione per i soggetti Irpef che effettuano investimenti indiretti non necessariamente tramite Oicr. Inoltre, la bozza di decreto attuativo prevede che non siano agevolabili gli investimenti diretti o indiretti effettuati in una start up innovativa qualora il soggetto che li effettui detenga, alla data in cui l'operazione si considera effettuata, partecipazioni, titoli o diritti rappresentativi complessivamente di una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della società superiore al 30 per cento. Sul punto, resta il dubbio se tale limite percentuale, pur nella sua chiara connotazione di definizione soggettiva, possa avere in realtà una valenza indirettamente anche oggettiva.

Per quanto riguarda i soggetti Ires, resta da risolvere se l'importo di 1.800.000 euro, che rappresenta il limite dell'investimento agevolabile, debba intendersi come il 20% dell'investimento massimo agevolabile (in tal caso, l'investimento massimo agevolabile effettuato "a monte" sarebbe pari a 9.000.000 di euro e il risparmio d'imposta sarebbe fino a 495.000 euro) oppure se sia da intendere come l'investimento massimo che possa fruire dell'agevolazione (in tal caso, il contribuente godrebbe di un risparmio d'imposta fino a 99.000 euro).

Al riguardo, Assonime era propensa a una lettura della norma in senso favorevole al contribuente. Tuttavia tale interpretazione, seppur più aderente al dettato normativo, non è in linea con quanto successivamente riportato nella Decisione Ue del 5 dicembre 2013 che ha autorizzato il provvedimento agevolativo. Sempre in riferimento ai soggetti Ires, non essendo previsto uno specifico e autonomo meccanismo di riporto in avanti della deduzione non utilizzata nel singolo periodo d'imposta, si riteneva che l'agevolazione, comportando una diminuzione della base imponibile Ires, potesse eventualmente determinare la produzione di perdite o di maggiori perdite fiscali, utilizzabili secondo l'ordinaria disciplina contenuta all'interno dell'articolo 84 del Tuir, vale a dire in compensazione di eventuali redditi futuri.

Tuttavia occorre segnalare che tale ultima interpretazione, sia pur condivisibile in base a quanto previsto dal decreto legge 179/2012, pare sorprendentemente smentita da quanto previsto dall'articolo 4, comma 4 della bozza di decreto attuativo in base al quale quando la deduzione «sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare». Interpretazione peraltro anche confermata dalla bozza del modello Unico SC 2014.

Ciò, con un apparente contrasto fra quanto indicato nel decreto attuativo e quanto previsto dalla norma di rango superiore, all'articolo 29 del decreto legge 179/2012, con tutti i problemi che detto contrasto comporta, ove la sua esistenza fosse condivisa in via interpretativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA